



## DUVRI – Novità

Il D.Lgs. 106/09 in vigore dallo scorso 20 agosto ha introdotto numerose modifiche al precedente D.Lgs. 81/08 comunemente detto Testo Unico per la Sicurezza.

Fra le novità alcune riguardano una semplificazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Ecco di seguito l'estratto dell'art.26 comma 3 e seguenti nella sua versione coordinata attualmente in vigore:

*3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento –omissis– elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture --omissis-- tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

*3-ter. Nei casi in cui –omissis– il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

In giallo sono evidenziate le novità che consentono una semplificazione nella gestione dei DUVRI prima di tutto rendendolo non più obbligatorio in una casistica piuttosto comune nelle scuole per servizi di natura intellettuale, fornitura di beni e servizi e lavori di durata non superiore a due giorni. Viene inoltre chiarito che quando il datore di lavoro non coincide con il committente, cioè tutte le volte che l'appalto viene affidato non dal Dirigente Scolastico, spetta alla stazione appaltante la redazione del DUVRI a cui poi la scuola proporrà le integrazioni che si ritengono necessarie.

Operativamente ho quindi predisposto una nuova serie di documenti che trovate nel portale sicurezza che permettono la redazione del DUVRI per quelle interferenze che

ancora lo richiedono ed una bozza personalizzabile delle integrazioni specifiche ai DUVRI prodotti da Comune, Provincia o altri enti appaltanti.

Nello specifico:

- due tipologie di DUVRI (manutenzione e operazioni di pulizia) da utilizzare solo quando l'appalto è affidato direttamente dalla scuola per lavori di durata superiore ai due giorni;
- tre tipologie di integrazione al DUVRI (manutenzione, pulizia e somministrazione pasti) da utilizzare una volta ricevuto quest'ultimo da parte della stazione appaltante per le azioni di coordinamento specifiche.

Non è più prevista la redazione di DUVRI per attività didattiche svolte da personale esterno in quanto rientranti fra le mere prestazioni intellettuali così come può essere evitato il DUVRI anche per i lavori di manutenzione delle fotocopiatrici, dei computer, delle macchine di distribuzione bevande ecc. purchè di durata non superiore ai due giorni.

Nel caso della manutenzione periodica di estintori ed altri presidi antincendio, oltre a chiarire come la redazione dell'eventuale DUVRI sia a carico dell'ente proprietario, la norma ne prevede la non obbligatorietà in quanto si tratta di operazioni di durata sempre inferiore ai due giorni.

arch. Flavio Paschetta

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

*28 settembre 2009*

